

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEL CIMITERO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
24 novembre 2025

In vigore dal 24 novembre 2025

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 2 FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 5 - MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Art. 6 - RICHIESTA DI ALLACCIAIMENTO

Art. 7 – COSTRUZIONE E MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Art. 8 – DURATA DEL CANONE

Art. 9 – CANONE

Art. 10 - VARIAZIONI NELL'UTENZA

Art. 11 - CESSAZIONE DELL'UTENZA

Art. 12 - TRASFERIMENTO DI SALMA

Art. 13 - ALLACCI ABUSIVI E DIVIETI

Art. 14 – AZIONI DI TERZI

Art. 15 – SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI

Art. 16 – SETTORI COMPETENTI

Art. 17 - NORME FINALI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il Presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva presso il Cimitero comunale di Seriate.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:

- a) il servizio di illuminazione delle lampade votive, che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di colombari, ossari, cinerari e tombe di famiglia;
- b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
- c) le modalità di fornitura, manutenzione dell'impianto;
- d) la riscossione e l'eventuale contenzioso;
- d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, in ossequio alla Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 14 aprile 2025, svolge il servizio in forma diretta mediante il proprio personale dipendente (e attraverso eventuali affidamenti esterni a ditte specializzate per la sola parte di prestazioni meramente complementari e minoritarie del servizio, queste ultime in ottemperanza alle disposizioni in materia di affidamenti pubblici).

2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 31.12.1983 e succ. mod. e int.

Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio consiste nella predisposizione, su richiesta dell'utente, dell'impianto elettrico e nell'installazione di una o più lampade votive presso la tomba del defunto ed è comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica, delle imposte relative, dei ricambi delle lampade guaste e dell'attività di manutenzione.

2. L'impianto di lampade votive sulle tombe, colombari, cinerari e ossari è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa con le modalità di seguito specificate.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono deliberate annualmente dalla Giunta comunale e possono essere aggiornate, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

2. Qualora vi sia una mancata adozione del provvedimento che determini un diverso ammontare delle tariffe, le stesse si intendono automaticamente confermate di anno in anno.

3. Le tariffe sono applicabili con decorrenza dal primo gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio in via di formazione.

4. Le tariffe si riferiscono a: spese per attivazione allacciamento, canone annuo, diritti di esazione, affrancatura e modulistica per l'invio dell'avviso.

5. Nel costo del servizio sono escluse le spese inerenti a quanto è necessario per recupero crediti in caso di morosità e insolvenza da parte degli utenti.

Art. 5 - MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione, laddove è tecnicamente possibile, sarà cura del servizio cimiteriale, informare per iscritto gli utenti nel caso di problematiche tecniche che non consentono l'installazione della lampada.
2. Il Comune garantirà, per il tramite di apposita ditta incaricata, la sostituzione delle lampade bruciate, segnalate dall'utente, non oltre dieci giorni lavorativi dalla predetta segnalazione.
3. L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.
4. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del gestore rete elettrica, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
5. L'amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causato da terzi.

Art. 6 - RICHIESTA DI ALLACCIAIMENTO

1. La richiesta di allacciamento sarà compilata dall'utente su moduli resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune o presso l'ufficio servizi cimiteriali.
2. La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve contenere:
 - il nominativo del richiedente;
 - il codice fiscale
 - il recapito telefonico
 - l'indirizzo di residenza
 - l'indirizzo mail/PEC
 - il nominativo del defunto/dei defunti per cui viene richiesta l'installazione di una o più lampade di illuminazione votiva.Inoltre se il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva, devono essere indicati i nomi dei corrispondenti defunti.
All'atto della firma sull'istanza di allacciamento il richiedente si dichiara a conoscenza della disciplina contenuta nel presente Regolamento, che stabilisce i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio ed è reperibile presso il Servizio Cimiteriale, sul sito internet del Comune, presso il cimitero comunale.
3. L'istanza debitamente protocollata sarà utilizzata dal competente Servizio per l'attivazione dell'allacciamento e ai fini della riscossione, accertamento ed eventuale contenzioso.
4. La domanda verrà comunque istruita nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990 e succ. mod. e int., in particolare rispetto all'eventuale

sospensione o interruzioni di termini procedurali, derivanti dall'assenza dei requisiti essenziali per l'espletamento della domanda.

5. Il richiedente è tenuto a versare quota di allacciamento "una tantum" e a fondo perduto secondo la somma stabilita dall'amministrazione con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese per la fornitura della lampada e i lavori per l'adduzione di energia elettrica al colombario/cinerario/ossario/tomba.

Art. 7 – COSTRUZIONE E MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente su progetto redatto da tecnico abilitato. Le diramazioni della rete si estendono fino ad ogni loculo la cui lastra di rivestimento deve essere sempre predisposta, a cura del concessionario, con apposito foro passante per il cavo.

Le diramazioni della linea principale alle tombe sono a cura dei proprietari sotto il controllo del Comune - Area Tecnica- e previa acquisizione del certificato di conformità dell'impianto alle norme vigenti.

2. Relativamente alle tombe di famiglia per attivare la lampada votiva è necessario che la domanda venga sottoscritta da tutti gli intestatari il contratto di concessione.

3. Gli allacci sono eseguiti esclusivamente dal Comune, per il tramite della ditta, individuata dal Comune, e riguardano il collegamento della corrente elettrica e la fornitura e posa di porta lampade e lampade LED, il tutto effettuato con cura ma nella maniera più semplice, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto richiedenti opera decorativa o artistica, fatta salva la preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune, la spesa di esecuzione e relativa manutenzione sarà tutta a carico del richiedente, fermi restando i costi di attivazione della lampada votiva e canone annuale.

4. Per qualunque modifica richiesta dall'utente ad un impianto esistente, qualora si renda necessaria l'installazione mediante speciali condutture, le spese inerenti saranno a carico del richiedente stesso, previa comunicazione all'area tecnica prima dell'inizio dei lavori di posa.

Art. 8 – DURATA DEL CANONE

1. Il servizio è fornito in abbonamento annuale o pluriennale mediante pagamento anticipato di un importo, che dà diritto al servizio di illuminazione per la durata dell'anno o degli anni richiesti alle condizioni prescritte nel presente Regolamento.

2. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto con le modalità previste al successivo art. 9.

La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare il concessionario corrisponderà l'intero canone per l'anno solare in corso, qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.

3. La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso se l'interessato non ne avrà dato disdetta, presentando apposita domanda, entro il 15 dicembre dell'anno precedente. La disdetta va data

con lettera raccomandata diretta al Comune, o tramite pec, o consegnata direttamente al Comune di Seriate allo sportello unico del cittadino - servizi cimiteriali e ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. In caso di aumento delle tariffe dovranno essere accettate anche dissette pervenute dopo tale termine.

5. Il canone annuo resta integralmente dovuto in caso di cessazione dell'uso della sepoltura in corso d'anno, anche se conseguente a disposizioni dell'amministrazione comunale.

6. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Seriate - ufficio cimiteriale - eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale. In mancanza si potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche e postali.

Art. 9 – CANONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento anticipato di un canone annuale stabilito con deliberazione di Giunta comunale, in esso sono compresi il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste, le attività di manutenzione e di vigilanza della rete. Il valore da corrispondere viene calcolato tenendo conto oltre che del canone annuo di base, dell'applicazione dell'IVA.

2. Le spese di stampa e spedizione di avvisi o fatture (queste ultime non soggette ad applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 2-3 del DPR. n. 633/72) sono conteggiate separatamente.

3. Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva non è frazionabile: pertanto ad ognuna di esse deve corrispondere un unico intestatario.

4. Il canone dovrà essere pagato anticipatamente ogni anno/frazione tramite pagamento effettuato con le modalità individuate dall'ente.

5. La scadenza di pagamento, ove non diversamente indicato con successivi atti della Giunta comunale, è fissata di norma al 30 aprile di ogni anno.

6. I pagamenti devono essere eseguiti dagli abbonati nei trenta giorni successivi alla scadenza al ricevimento dell'avviso di pagamento e con le modalità ivi indicate.

7. Se nei trenta giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, si potrà applicare una penale di ritardato pagamento secondo il tariffario approvato deliberazione di Giunta comunale; in caso di prolungata morosità può essere dichiarato risolto il contratto di abbonamento, tuttavia si potrà sospendere la corrente solo dopo aver apposto apposito avviso sulla sepoltura, per almeno due mesi consecutivi. L'ente avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per i solleciti di pagamento vari e di ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito. In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, l'abbonato, oltre al saldo dovuto, dovrà pagare nuovamente la tariffa di allacciamento.

8. La mancata ricezione della comunicazione di pagamento, non esonera gli utenti dal dover effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'ufficio servizi cimiteriali la determinazione della somma da pagare per il servizio, o visionando il sito internet istituzionale

nel quale sono pubblicate le "tariffe", per non incorrere nell'interruzione dell'erogazione della lampada votiva.

9. Il Comune si riserva anche il diritto di non rinnovare gli abbonamenti di quegli utenti che avessero lasciato pagamenti in sospeso a qualsiasi titolo. Il ripristino della corrente tolta all'utente moroso può essere accordato solo dopo il versamento ed esibizione dello stesso all'ufficio servizi cimiteriali delle spese di riallacciamento, del canone annuo e delle eventuali annualità pregresse.

10. E' data facoltà agli utenti di richiedere, per le nuove concessioni a decorrere dal primo gennaio 2026, presentando specifica istanza, all'atto della concessione cimiteriale, il pagamento in un'unica soluzione anticipata del contributo di allacciamento e del canone annuo rapportato e calcolato sulle annualità della concessione cimiteriale. La determinazione del canone pluriennale viene computata su quanto dovuto per l'anno di allacciamento, moltiplicato per gli anni residui successivi al primo.

E' altresì consentito richiedere il pagamento in un'unica soluzione anticipata dell'importo del canone per il periodo rimanente per le concessioni cimiteriali pregresse già assegnate. La determinazione del canone viene computata su quanto dovuto moltiplicato per gli anni residui della concessione cimiteriale.

L'importo del canone pluriennale versato non è rimborsabile in caso di cessazione dell'uso della sepoltura richiesto dal concessionario.

12. Per ogni abbonamento in essere, l'ente riscuote un diritto fisso di esazione, secondo il tariffario approvato con deliberazione di Giunta comunale, e avrà diritto al rimborso delle spese di affrancatura e predisposizione di avvisi di pagamento e di modulistica, secondo il tariffario approvato con deliberazione di Giunta comunale. Gli importi di cui al presente comma devono intendersi comprensivi di IVA, se assoggettati a essa secondo la vigente normativa.

13. Per gli utenti del servizio per i quali è registrato sull'apposito file l'indirizzo mail (circa 1200) è fatto obbligo agli uffici comunali di inviare le comunicazioni inerenti gli avvisi di pagamento all'indirizzo mail comunicato. In tal caso il diritto di rimborso delle spese di affrancatura non è dovuto, fatta salva la circostanza per la quale dovrà provvedersi ad un successivo invio cartaceo per mancata ricezione della mail, restano invece applicabili i diritti predisposizione modulistica.

14. Nel caso in cui l'abbonato, per mero errore, provveda al pagamento doppio del canone annuale dovrà richiedere all'ufficio cimiteriale/urp il rimborso dell'errato pagamento esibendo i documenti comprovanti tale errato versamento.

Art. 10 - VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
- b) l'intestatario dell'abbonamento a seguito di subentro/voltura.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate con la presentazione di apposita istanza, nella quale devono essere indicati chiaramente gli estremi della variazione richiesta, i dati anagrafici e indirizzo del richiedente.

3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio, senza ulteriori comunicazioni. L'eventuale riallacciamento è disciplinato dall'art. 9.

I bollettini ritornati al mittente (decesso o trasferimento dell'intestatario) per i quali non sia possibile provvedere ad ulteriore invio, per mancanza di variazione di concessione o comunque di dati precisi indicati da parte dell'interessato o chi per esso, causeranno la conseguente interruzione del servizio e la riscossione del debito potrà essere eseguita dal Comune nei confronti dei discendenti diretti, eredi o aventi diritto, a norma dell'art. 75 del Codice Civile.

Art. 11 - CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La disdetta deve essere redatta con apposito modulo entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno dall'utente intestatario del servizio o aventi causa. La disdetta del servizio in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

2. L'erogazione del servizio di lampada votiva decade automaticamente alla scadenza del contratto di concessione del columbario, cinerario, ossario o tomba di famiglia.

ART. 12 - TRASFERIMENTO DI SALMA

1. Nel caso in cui una salma, nella cui concessione sia attiva una lampada votiva, venga traslata all'interno del cimitero e per la quale si intenda conservare l'utenza è necessario disdire l'utenza in essere e richiedere un nuovo allaccio nel rispetto delle modalità di cui al presente regolamento. Sarà dovuto il solo contributo di allacciamento alla nuova concessione, non sarà richiesto alcun canone per l'illuminazione della nuova sepoltura per l'annualità di riferimento.

2. Nel caso in cui la posizione venga liberata per rinuncia alla concessione del manufatto il servizio verrà automaticamente interrotto e non sarà riconosciuto alcun rimborso del canone versato.

Art. 13 - ALLACCI ABUSIVI E DIVIETI

1. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. È altresì vietato agli utenti eseguire o fare eseguire sul manufatto (columbario, o altro) lavori che possono interessare l'impianto elettrico, senza avvertire tempestivamente e preventivamente il Comune.

2. E' fatto obbligo ai concessionari delle nuove tombe di famiglia di provvedere alla realizzazione dell'impianto elettrico all'interno delle stesse.

Rimane responsabile il concessionario della tomba per eventuali danni causati. In ogni momento dovrà essere possibile l'accesso alla tomba per controlli o eventuali interventi.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune di interrompere anche il servizio.

3. Qualora venga individuato un allacciamento effettuato abusivamente ovvero senza presentazione di apposita istanza con relativo pagamento di corrispettivo, si provvederà immediatamente all'interruzione del servizio.

4. La regolarizzazione della posizione avverrà con la presentazione di apposita istanza di allacciamento, di cui all'art. 6 del presente regolamento e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 14 – AZIONI DI TERZI

1. Chi effettua istanza di allacciamento o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

2. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sia raggiunto un accordo fra le parti o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

3. L'Amministrazione comunale provvederà ad emettere i bollettini di pagamento del canone sulla base della banca-dati disponibile e in costante aggiornamento. Gli interessati, prima di effettuare il pagamento, dovranno controllare l'esattezza dei dati riportati, quali la generalità e l'indirizzo dell'utente, il nominativo dei defunti per i quali si paga la lampada, ecc., segnalando tempestivamente all'ufficio servizi cimiteriali per iscritto gli eventuali dati non corretti.

Art. 15 – SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI

Ogni eventuale segnalazione/suggerimento può essere rivolta al servizio ufficio relazioni con il pubblico all'indirizzo: urp@comune.seriate.bg.it

Art. 16 – SETTORI COMPETENTI

1. Le competenze amministrative di cui al presente regolamento sono espletate dal personale dell'Ufficio Sportello Unico del Cittadino.

2. Le competenze tecniche sono espletate dal personale del servizio Lavori Pubblici.

Art. 17 - NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.

2. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione dell'Organo competente.

Città di Seriate - Regolamento del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale

3. Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento le modifiche che ritiene necessarie ed opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, verranno applicate anche a coloro che già usufruiscono del servizio di illuminazione votiva, dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.